

D.A. n. 316/Gab.

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed, in particolare, l'articolo 8 "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n.6 ed, in particolare, l'art. 59 - così come modificato dall'articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 – e l'art. 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.” ed, in particolare, l’articolo 44, di integrazione dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, e dei criteri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ed in particolare l’art. 6 che sostituisce l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derubricato “*Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS*”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I” ed in particolare l’art. 52, comma 1;

PRESO ATTO che il prospetto, di cui all’allegato del comma 3 dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545;

RITENUTO di dover adottare, ai sensi del comma 1 dell’art. 52 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 i criteri per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545;

DECRETA

Art.1

Criteri

A decorrere dall’anno 2017, a ciascun Componente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, in aggiunta al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, compete altresì un compenso per la remunerazione delle attività istruttorie, in funzione dei compiti istruttori effettivamente svolti, secondo i seguenti criteri:

- a) numero dei pareri resi ed approvati con provvedimento finale nell’esercizio finanziario in corso;
- b) ammontare delle tariffe regionali di cui al prospetto allegato al comma 3 dell’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, versate per oneri istruttori dai proponenti e dalle autorità precedenti in relazione ai pareri di cui alla precedente lettera a) (*ammontare degli oneri istruttori versati per l’emissione di tutti i pareri resi e adottati con provvedimento finale*);
- c) disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545 per l’esercizio finanziario in corso al netto delle somme necessarie per l’erogazione dei gettoni presenza, per rimborsi delle spese di missioni autorizzate (*disponibilità finanziaria netta*).

Art. 2

Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del compenso spettante ai Componenti della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale si procederà, nei limiti della *disponibilità finanziaria*

netta di cui al capitolo 442545 per l'esercizio finanziario in corso, dividendo in parti uguali tra gli stessi, ed in ragione del periodo di permanenza nella stessa Commissione di ciascuno dei componenti, *l'ammontare netto degli oneri istruttori versati per l'emissione di tutti i pareri resi e adottati nell'esercizio finanziario*, decurtato di una percentuale pari al 20% per oneri dell'amministrazione, con decurtazione del 20 % per i componenti risultati assenti in più del 50 % delle sedute e maggiorazione del 20% per il Presidente.

Art. 3

Attuazione

L'attuazione del presente decreto è attribuita al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente previo raccordo con il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Art. 4

Obblighi di pubblicazione

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di rito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, in formato aperto, nella pagina web dell'Assessorato regionale del Territorio e l'Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell'ambiente.

Palermo, 20 SETTEMBRE 2017

FIRMATO

L'Assessore

Maurizio Croce